



Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Rimunerazione del materiale sanitario)

Modifica del 18 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo francese

Art. 25a cpv. 1, secondo periodo, e 2, terzo periodo

¹ ... La remunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall'articolo 52.

² ... La remunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure acute e transitorie è retta dall'articolo 52.

Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3, e 3, secondo e terzo periodo

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

- a. il Dipartimento emana:
 3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della remunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b e 25a capoversi 1 e 2;

¹ FF 2020 4317

² RS 832.10

³ ... Il Dipartimento designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48. Può inoltre designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l'articolo 46.

II

Disposizione transitoria della modifica del 18 dicembre 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario)

Per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020, la remunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo l'articolo 25a capoversi 1 e 2 e per i quali il Dipartimento non ha ancora emanato disposizioni sull'obbligo di assunzione delle prestazioni e sull'entità della remunerazione secondo l'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 continua a essere retta dal diritto previgente.

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.³
- ² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2021.

4 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2020 8725